

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

VOLPINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la stampa ha dato notizia di una irruzione della Guardia di finanza nella scuola « S. Teresa di Gesù », sita a Roma in via Ardea 16;

l'irruzione è avvenuta a seguito di una denuncia anonima al « 117 » circa l'attuazione nella scuola di una « lotteria » di beneficenza a favore dei bambini bisognosi;

l'entità dei premi, la finalità della « lotteria », il luogo dell'evento, nonché il carattere anonimo della segnalazione avrebbero dovuto indurre la Guardia di finanza a scartare immediatamente l'ipotesi di intervento;

risulta assolutamente assurda, pur se giuridicamente ineccepibile, la decisione del comandante l'operazione di procedere al sequestro dei premi, attuato con grave trauma per le religiose, i genitori e i bambini, fatto già inaudito in sé, ma aggravato dall'evento natalizio ed educativo nel quale si è inserito;

il costo dell'operazione militare risulta assolutamente sproporzionato alla rilevanza della inconsapevole « violazione » delle norme fiscali da parte delle suore e delle famiglie della scuola —:

quali provvedimenti intenda assumere affinché: *a)* tali eventi assurdi non si ripetano più; *b)* i responsabili di una operazione così inopportuna porgano le loro scuse alle suore e alle famiglie della scuola; *c)* il comando generale della Guardia di finanza ponga le proprie scuse alla comunità religiosa, alle famiglie e ai bambini per le modalità assolutamente immotivate e inopportune dell'attuazione dell'intervento medesimo.

(4-06372)

BAMPO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

secondo notizie riportate sulla stampa locale (« *Corriere Alpi* » del 12 dicembre 1996), la regione Veneto sta correndo il rischio di vedere sopprimere il tribunale di Belluno, con eventuale trasferimento di sede nella città di Treviso;

la città di Belluno è capoluogo di provincia e, come tale, sede di tutti gli uffici e delle strutture pubbliche tipiche di un capoluogo, con un numero di residenti che si aggira intorno alle duecentoquindicimila presenze, che raddoppiano nei periodi di massimo afflusso turistico;

la presenza del suddetto tribunale appare quanto mai indispensabile, dal momento che la provincia di Belluno è una delle più estese d'Italia ed è caratterizzata da un assetto di collegamenti nel quale, anche per difficili e particolari condizioni meteorologiche, sono difficoltose le possibilità di accesso agli uffici da parte degli operatori del diritto e dei cittadini, senza contare il fatto che la presenza del tribunale è necessaria anche in ragione dei rapporti sociali, degli affari e dello sviluppo economico del territorio;

la decisione ha suscitato vive polemiche da parte degli operatori di giustizia bellunesi, dal consiglio dell'ordine degli avvocati ai magistrati ed agli impiegati dei vari uffici, in ragione del fatto che l'eventuale trasferimento degli uffici giudiziari nella città di Treviso comporterebbe serie difficoltà, tra le quali, non ultima né trascurabile, la distanza, che arriva fino a duecento chilometri rispetto alla parte più lontana della provincia bellunese;

attualmente la pianta organica del tribunale si compone di ventinove unità, tra presidente, magistrati, personale di cancelleria, operatori amministrativi eccetera, personale che, non senza disagio dovrebbe essere messo a disposizione della sede giudiziaria di Treviso a seguito dell'eventuale accorpamento —:

se tali notizie apparse sulla stampa locale abbiano un fondamento ed even-

tualmente se siano già stati espressi i prescritti pareri favorevoli del Consiglio superiore della magistratura e del presidente della corte d'appello interessata;

quali siano gli intendimenti del Ministro interrogato sulla sorte riservata al tribunale di Belluno, in attuazione del suo programma di riforma della geografia giudiziaria, che non deve creare, però, ulteriori difficoltà per i cittadini nell'accesso al mondo della giustizia. (4-06373)

BAMPO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 3 della legge n. 154 del 23 aprile del 1981, che prevede tutta una serie di casi in cui non può essere ricoperta la carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale, al numero 4 del primo comma fa riferimento esplicito a « colui che ha una lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, rispettivamente con la regione, la provincia o il comune »;

tale legge statale è stata da ultimo oggetto di applicazione da parte del prefetto di Belluno, Guido Palazzo Adriano, il quale ha stabilito che la carica di un consigliere comunale, che sia anche regoliere, è incompatibile con la gestione di una lite giudiziaria fra comune e Regole;

il comune di San Pietro ha in corso una causa, promossa dalle regole nel 1991, per aver venduto circa tremila ettari di boschi in Val Visdende di proprietà delle Regole ed in ragione di questo, secondo l'interpretazione data alla legge dal prefetto, i consiglieri comunali si troverebbero nella situazione di incompatibilità prevista, essendo più vicini — si dice — agli interessi delle regole che a quelli del comune;

il prefetto ha invitato alle dimissioni i suddetti amministratori; tale decisione rischia di far « saltare » l'intero consiglio comunale;

le Regole sono un istituto di antica tradizione, precedente ai comuni, e da sempre rappresentano un ente che, oltre

alla comunanza delle proprietà e dei beni agro-silvo-pastorali tra i capifamiglia residenti, salvaguarda il territorio e tutela l'ambiente;

la questione richiede una soluzione definitiva, in modo che anche i regolieri possano accedere tranquillamente alle cariche pubbliche, in ragione del fatto che nei comuni della provincia di Belluno la maggioranza dei residenti è anche regoliere —

se sia a conoscenza dei fatti sopra riportati e quali provvedimenti intenda al più presto promuovere affinché si possano risolvere i problemi consiliari del comune citato. (4-06374)

DE CESARIS. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della funzione pubblica e gli affari regionali, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

l'articolo 8, comma 2, del regolamento per l'organizzazione dell'Istat, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 maggio 1992, stabilisce che « (...) con riferimento a specifici progetti di ricerca di importanza strategica per l'istituto (...) il presidente può avvalersi di esperti di alta qualificazione. Resta ferma la facoltà di avvalersi di professionisti esterni per specifici incarichi professionali a fronte di esigenze non risolvibili con l'impiego di personale interno »;

con deliberazione n. 59/A del 29 marzo 1994, il professor Alberto Zuliani, presidente dell'Istat ha nominato, ai sensi del citato articolo 8, comma 2, il dottor Donato Speroni, consulente per la comunicazione esterna dello stesso Istat (adde-
to stampa), per la durata di mesi sei, con un impegno lavorativo di circa novanta giorni, dietro compenso di quarantacinque milioni di lire, pari a lire cinquecentomila per ogni giornata lavorativa, oltre rimborsi per missioni;

dal *curriculum vitae* che il dottor Speroni avrebbe presentato all'Istat risul-

terebbe che lo stesso è giornalista, collaboratore del *Corriere della Sera* e del settimanale *Il Mondo*, direttore generale della società Capitale Sud Editori, presidente della società di ricerca Centosud e docente di economia presso la scuola di giornalismo dell'università di Urbino;

per più di quattordici anni, dal 1980 al 30 marzo 1994, l'incarico conferito al dottor Speroni è stato assolto, con indiscussa competenza, dal dottor Benedetto Leone, dirigente Istat, con uno stipendio mensile di circa quattro milioni di lire;

con deliberazione n. 176 del 30 settembre 1994, il professor Zuliani ha rinnovato l'incarico al dottor Speroni per un ulteriore semestre, nonostante la precedente deliberazione non prevedesse tale ipotesi;

ulteriori proroghe venivano deliberate dal Presidente dell'Istat con deliberazione n. 80 dell'11 aprile 1995, con la quale la tariffa giornaliera per le prestazioni del dottor Speroni subiva un incremento di circa il cento per cento, passando da lire cinquecentomila a lire novecentocinquantomila, e con deliberazione n. 238 del 10 aprile 1996, con la quale la consulenza veniva procrastinata fino al 31 dicembre 1996, con una spesa di lire settantacinque milioni per ottanta giornate lavorative, per una tariffa giornaliera di lire 937.500;

in tale ultima delibera, il presidente dell'Istat faceva presente la necessità di avvalersi in via permanente di una professionalità in materia di relazioni esterne e preannunciava l'espletamento di un apposito concorso pubblico, che veniva puntualmente bandito con avviso apparso nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, del 26 novembre 1996 -;

quali siano le ragioni che hanno indotto il presidente dell'Istat a rimuovere inopinatamente il dottor Benedetto Leone dall'incarico di responsabile delle relazioni esterne;

se l'incarico conferito al dottor Speroni rientri nel periodo del 2° comma dell'articolo 8 del vigente regolamento di

organizzazione dell'Istat (specifico progetto di ricerca) o nel secondo (specifico incarico professionale per esigenze non risolvibili con personale interno);

in quest'ultimo caso, quali siano i motivi per i quali la scelta del dottor Speroni sia stata operata direttamente dal presidente dell'Istat, senza alcuna preventiva inserzione sulla stampa e senza alcuna comparazione con i *curricula* di altri validi giornalisti, che pure avrebbero potuto aspirare all'incarico;

se la reiterazione del citato incarico professionale (per circa 3 anni) non rappresenti un modo, del tutto illegittimo, per mascherare un rapporto a tempo determinato con una retribuzione assolutamente spropositata;

se risponda al vero che attraverso il bando di concorso di cui sopra il dottor Speroni si appresterebbe a diventare dipendente Istat a tutti gli effetti, andando a ricoprire un incarico finora svolto in qualità di consulente;

se risulti che l'Istat abbia alle proprie dipendenze, in qualità di dirigente addetto alle relazioni esterne, il dottor Elio Pagnotta, giornalista collaboratore del *Sole 24-ore*, del *Messaggero* e di numerose riviste economico-finanziarie;

se risulti, infine, che la Corte dei conti - presente all'interno dell'Istat con i consiglieri Vittorio Zambrano, prima, Ivan de Musso, oggi, e con il consigliere Gabriele Aurisicchio nella qualità di consulente giuridico-amministrativo del presidente Zuliani, con un *cachet* di lire 380.000 al giorno (di gran lunga inferiore a quello percepito dal ridetto dottor Speroni) - abbia mai mosso censure in merito alle ripetute consulenze erogate allo stesso dottor Speroni dal 1994 ad oggi. (4-06375)

LEMBO. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Per sapere - premesso che:

il giorno 29 dicembre 1996, in seguito a particolari ed abbondanti neviccate, è

stato chiuso al traffico il tratto dell'autostrada Roma-Firenze compreso tra i caselli di Orte e Orvieto;

a seguito di tale chiusura si è formata una colonna di migliaia di veicoli procedenti in direzione nord;

tale incolonnamento si è verificato a seguito della mancata indicazione al casello di Roma nord delle proibitive condizioni atmosferiche; nessun'altra segnalazione è stata data agli utenti tranne quella, in prossimità del casello di Orte, che comunicava la chiusura del tronco autostradale e la necessità di uscire al casello di Orte;

al casello di Orte nessuna forma di indicazione o di assistenza era stata predisposta per gli automobilisti in uscita;

nel periodo fra le ore 13 e le ore 16, periodo durante il quale l'interrogante procedeva come tanti altri a passo d'uomo in direzione nord privo di qualunque indicazione, l'interrogante ha potuto constatare l'assoluta latitanza di mezzi o veicoli delle forze dell'ordine, della società Autostrade o di qualunque altra forma di possibile intervento di assistenza, di informazione e di tutela dei numerosissimi automobilisti in viaggio, se si esclude un solo furgoncino della società Autostrade che ha risalito la colonna in direzione Nord lungo la corsia di emergenza;

solo per fortunate circostanze non si sono verificati incidenti o situazioni di particolare pericolo, a fronte dell'assoluta latitanza della società Autostrade, che ha subito passivamente la situazione, esponendo migliaia di cittadini a possibili gravi rischi;

fino a prova contraria, l'interrogante non ha potuto verificare la predisposizione di interventi atti ad impedire la solidificazione della neve caduta —:

quali iniziative ritenga di dover assumere nei confronti dei vertici della società Autostrade, sia a livello di interventi giustamente sanzionatori delle gravi carenze manifestate in occasione dei fatti ricordati,

sia, a maggior ragione, come azione preventiva perché non debbano più ripetersi situazioni di tale genere. (4-06376)

BRUNALE e PAISSAN. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha disposto il blocco di tutte le attività trattamentali in corso nella casa circondariale di Volterra (attività teatrale, lavoro, attività del coro, scuola, eccetera);

tale provvedimento sembra essere stato adottato in relazione alla circostanza che il 15 dicembre 1996 due detenuti di quell'istituto non hanno fatto rientro in carcere allo scadere del permesso loro accordato, del quale avevano fruito per partecipare come attori ad una rappresentazione dello spettacolo « I Negri » di Gènet svoltasi nella stessa città di Volterra;

l'evasione di detenuti costituisce indubbiamente un fatto allarmante in relazione al quale l'amministrazione penitenziaria ha il dovere di adottare tutte le misure idonee ad impedire che l'evento si ripeta;

tuttavia, il nesso istituito tra l'evasione del 15 dicembre 1996 e attività teatrale all'interno del carcere appare arbitrario o quanto meno forzato; e ciò a prescindere dall'alto valore rieducativo dell'attività teatrale svolta da circa un decennio nel carcere di Volterra e dal contributo che la stessa ha apportato, anche in ragione dell'alto valore culturale dei suoi risultati, al mantenimento dell'ordine e della disciplina all'interno dell'Istituto, i cui organici di polizia sono sempre insufficienti ad assicurare una disciplina meramente custodialistica (peraltro non conforme alla legge penitenziaria);

in ogni caso, il blocco totale di ogni attività trattamentale è contrario alla legge, essendo previsto come misura eccezionale solo « in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza » (articolo 41-bis, comma 1, dell'ordinamento

penitenziario), che certamente non ricorrono per la casa circondariale di Volterra —:

se sia stato informato del provvedimento;

come intenda assicurare, da parte dell'amministrazione penitenziaria centrale, in primo luogo il rispetto della legalità e, quindi, un uso intelligente ed appropriato dei poteri alla stessa spettanti. (4-06377)

MUSSI, FOLENA e LEONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella notte tra il 28 e il 29 dicembre 1996, a Roma, presso il cimitero di Prima Porta, circa 15 tombe ebraiche sono state profanate, dalle tombe sono state strappate le stelle di David, attorno ad una di esse è stato alzato una specie di recinto in filo di ferro al quale sono state appese quattro svastiche e la scritta *Arbeit macht frei*. Gli ignoti teppisti hanno quindi staccato i cartellini con i nomi che vengono apposti sulle sepolture dei defunti;

per questo gesto ignobile e di grandissima inciviltà — che offende non solo la memoria dei morti e tutti gli ebrei di Roma, ma anche l'intera città di Roma — vi sono state reazioni di condanna molto dure da parte dei familiari dei defunti, da parte degli esponenti della comunità ebraica di Roma, da parte delle forze politiche e da parte di rappresentanti del Governo italiano —:

quale sia l'impegno delle forze dell'ordine nell'individuare i responsabili di questo esecrabile gesto, che colpisce il sentimento civile di tutti i cittadini;

quale sia l'attuale situazione nel nostro Paese per quanto riguarda la presenza di gruppi — più o meno organizzati — che si richiamano all'ideologia nazifascista già colpiti negli anni passati da provvedimenti della magistratura e delle forze di polizia;

se non ritenga utile intensificare le attività di prevenzione e di controllo nei confronti di tali aggregazioni e, contemporaneamente, se non ritenga utile intensificare le attività di controllo e tutela di luoghi a rischio per il valore simbolico che essi assumono. (4-06378)

BRANCATI, FURIO COLOMBO, CORSINI, DI STASI, LUCIDI, MASELLI, OLIVIERI, ORLANDO, SCOZZARI, SOAVE, SICA e VELTRI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

tutta la vicenda Di Pietro è nata e si è sviluppata sull'ipotesi che l'ex pubblico ministero avrebbe favorito Pacini Battaglia per averne in cambio favori o denaro per sé o per i propri amici;

Pacini Battaglia ha smentito decisamente di fronte ai magistrati di Spezia, e attraverso il suo legale di fronte al tribunale della libertà di Genova; in una intervista a *la Repubblica* del 29 dicembre 1996 ha affermato di non aver mai pronunciato le frasi riportate nelle intercettazioni telefoniche del Gico ed ha sostenuto che, a suo parere, le stesse sono state ampiamente manipolate;

il tribunale della libertà di Brescia, con riferimento alla condotta di Di Pietro, scrive testualmente: «costituisce invero fatto notorio per chiunque abbia un minimo di pratica giudiziaria, che il comportamento collaborativo durante l'interrogatorio e la promessa di ulteriori apporti costituiscano, nella valutazione degli organi giurisdizionali, elementi di netto favore per l'inquisito di specie, ma non solo, nell'ambito delle esigenze cautelari contemplate dall'articolo 274 cpp». Se poi si considera da un lato, l'assoluto rilievo di tale condotta, in considerazione di quella che era la posizione processuale del Pacini e, dall'altro lato, la sostanziale unità di intenti di gran parte della magistratura milanese (e non solo degli appartenenti alla procura della Repubblica), chiamata allora ad intervenire durante le indagini preliminari per quei fatti, in ordine a tale

prassi interpretativa, si deve concludere che la stravaganza e l'anomalia si sarebbero verificate qualora il pubblico ministero Di Pietro avesse espresso parere negativo;

con riferimento alle telefonate intercorse il 29 novembre 1993 tra il dottor Necci e l'avvocato Stella, l'avvocato Di Noia e Di Pietro, indizio grave, secondo Gico di un accordo per favorire Necci, il tribunale della libertà scrive: « Del resto il Di Pietro, dapprima nella memoria e poi nelle sue dichiarazioni spontanee, ha fornito, allegando copiosa documentazione, molteplici elementi dai quali escludere una qualsiasi indebita condotta omissiva nel procedimento quanto meno a lui addebitabile, sicché ogni ipotesi, del tutto indeterminata nella sua fattualità e nella sua rilevanza penalistica, di comportamento illecito, non potrebbe comunque essere ricondotta a responsabilità personali dell'attuale indagato »;

a proposito delle telefonate sopraccitate sarebbe stato sufficiente un minimo di diligenza e professionalità, verificando l'inizio e la fine delle conversazioni e i tempi di conversazione, per escludere qualsiasi indizio di colpevolezza;

il tribunale della libertà commenta tutto il rapporto del Gico con parole come « incompleto », « insoddisfacente », « anomalo », « inutilizzabile », « illegittimo »;

questo stesso rapporto, fatto filtrare ad arte e « a rate » e portato a conoscenza degli organi di informazione, ha tuttavia determinato le seguenti conseguenze: 1) il tentativo di delegittimare Di Pietro, gli altri magistrati del *pool* e l'intera inchiesta « mani pulite »; 2) l'iscrizione nel registro degli indagati di Di Pietro; 3) le dimissioni dello stesso da Ministro dei lavori pubblici; 4) le « mega perquisizioni » (illegittime) anche al ministro dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, quando la

stessa procura della Repubblica di Brescia ha tassativamente escluso che si sia indagato su Di Pietro ministro;

il generale Iannelli, capo dello Scico, di fronte a quanto è avvenuto, anziché prenderne atto e trarne le conseguenze, dagli schermi del Tg3 ha pronunziato parole di minimizzazione delle decisioni del tribunale della libertà e di minaccia nei confronti di Di Pietro, e cioè di un cittadino che il Gico sta indagando, e ad avviso degli interroganti, si è intromesso pesantemente nell'inchiesta in corso -:

se non ritenga che le indagini del Gico si prestino a una delle seguenti valutazioni: o i finanziari che le hanno condotte mancano della minima professionalità, e in tal caso i superiori avrebbero dovuto intervenire, o sono state manipolate e in tal caso qualcuno ha dato l'ordine di farlo;

se non ritenga che le indagini, accettate e difese dalla procura della Repubblica di la Spezia e di Brescia, abbiano distratto l'interesse della pubblica opinione da processi importanti in corso a Milano, quale quelli Enimont, Fininvest e Guardia di finanza;

se non ritenga che il generale Iannelli abbia violato le regole elementari che impongono il silenzio a un militare, il quale, invece, come sottolinea l'editoriale de *l'Unità* del 29 dicembre, « si è dimostrato privo di rigore istituzionale », diffondendo « dichiarazioni al tempo stesso inopportune e cariche di minacce »;

se non ritenga di intervenire con urgenza e determinazione perché il comandante della Guardia di finanza corregga l'immagine pubblica del Gico, che appare essere quella di un corpo separato che non risponde nemmeno ai comandanti generali del corpo, che merita rispetto e che, in questo modo, viene fortemente danneggiato. (4-06379)